ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

-cod. 42204-

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

<u>Copia</u>

n. 134 del 19/12/2024

OGGETTO: Utilizzo graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni pubbliche – Approvazione Regolamento

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15,30 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

CONTE Luigi - Presidente

PAOLUCCI Mario - Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo - "

CICCARELLI Anna Maria - Consigliere

CIRCELLI Giacomo - "

DONNINELLI David - "

ROLDI Roberto - "

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio.

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, ad eccezione del Consigliere Circelli che non condivide la necessità di questo regolamento che va a limitare il raggio di azione dell'Ente Parco.

Con 6 voti favorevoli e 1 contrario (Circelli)

DELIBERA

- 1) di confermare che al fine di rispondere ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, come prescrive l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e in relazione al disposto dell'art. 9 della L. 3/2003, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per categoria e ambito professionale da ricoprire, anche secondo un principio di equivalenza, l'Ente Parco Regionale del Conero può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni alle condizioni e nel rispetto delle norme di legge e delle procedure disciplinate dal presente deliberazione;
- 2) approvare il "Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni" che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato.;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU dell'Ente per darne dovuta conoscenza.

Infine, verificata l'esigenza di assicurare l'immediata operatività del presente Piano triennale, con separata ed unanime votazione favorevole, palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, stante l'urgenza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto l'art. 9 della Legge n. 3/2003, il quale prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

Visto l'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24.12.2003, n. 350, il quale dispone che *le amministrazioni* pubbliche possono effettuare assunzioni utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

Richiamato l'art. 4, comma 1, lett. a bis) del D.L. n. 101/2013, che ha aggiunto un periodo al comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone "per prevenire fenomeni di precariato, amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24.12.2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

Visto l'art. 35 comma 5-ter del TUPI - Testo unico sul pubblico impiego (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione" così come anche ribadito dal Tar Campania, sezione III, con la sentenza n. 1792/2024, il quale si è pronunciato in merito ad un mancato coordinamento tra il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche "TUPI") e il Decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

Dato atto che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie consente ad ogni pubblica amministrazione, che intenda procedere all'assunzione di nuovo personale a seguito di sopravvenute vacanze di posti in organico, di chiamare – entro i limiti di validità temporale della graduatoria – i soggetti risultati idonei (non vincitori) in procedure concorsuali già espletate;

Convenuto che l'istituto si configura come uno strumento – soprattutto per le amministrazioni di minori dimensioni – di fondamentale importanza che risponde, da un lato, ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in considerazione della finalità del contenimento della spesa pubblica e dei costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali e, dall'altro, ad esigenze funzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché all'esigenza di tutelare la posizione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie;

Richiamati altresì gli indirizzi della Corte Costituzionale, secondo i quali un reclutamento imparziale degli idonei inseriti nelle graduatorie non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perché costituisce una delle possibili espressioni del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;

Valutato, pertanto, di adottare una disciplina puntuale e ben strutturata che sappia contemperare interessi contrapposti, non soltanto quelli dell'amministrazione pubblica, ma anche l'aspettativa e le speranze degli idonei all'assunzione;

Richiamata altresì la circolare Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 punto 2, la quale, in riferimento alle modalità di accordo tra amministrazioni, conferma l'interpretazione secondo la quale è sufficiente che l'accordo debba avvenire prima dell'utilizzo della graduatoria interessata;

Dato atto che la Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sentenza n. 280/2016, si è pronunciata in materia di scorrimento delle graduatorie vigenti, ritenendo che la regola generale, sia quella di procedere utilizzando la graduatoria di data anteriore (la più vecchia), in quanto destinata a scadere prima, reputando che tale criterio possa essere derogato solo in presenza di circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti;

Evidenziato che è confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini dello scorrimento della graduatoria di altri Enti è necessario che vi sia omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo al profilo professionale, categoria e regime giuridico (pareri del Ministero dell'Interno, U.P.P.A. e della Regione Piemonte 25/2009, sentenza Tar Venero 864/2011);

Confermato che l'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni può avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- L'Ente, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici, per qualifica, categoria e regime giuridico dei posti vacanti da ricoprire secondo il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale, può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie in corso di validità, in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo analogo a quello da coprire, anche secondo un criterio di equivalenza, formate da altre Amministrazioni;
- L'utilizzo avviene previo accordo tra le Amministrazioni interessate e lo stesso può essere sia preventivo che successivo, anche mediante semplice scambio di lettere;

Ritenuto pertanto opportuno, allinearsi al criterio generale utilizzando per lo scorrimento delle graduatorie quelle di data anteriore;

Visto l'art.20 "Direttore del Parco" dello Statuo dell'Ente Parco, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.19/2012, "ha la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e della stipulazione dei contratti";

- l'art. 10 "Competenze del Direttore" del Regolamento degli uffici e dei Servizi dell'Ente Parco approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.128/2013 e ss.mm.;

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Si propone di deliberare in merito.

Il Direttore F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo) - cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Luigi CONTE IL DIRETTORE F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il Direttore **F.to** Dr. Marco Zannini